

Deliberazione 14 ottobre 2008– ARG/elt 147/08

Modificazioni e integrazioni all'Allegato A della deliberazione n. 278/07 (TILP) conseguenti all'introduzione della cadenza mensile della profilazione convenzionale per fasce ai sensi della deliberazione ARG/elt 56/08

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 ottobre 2008

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06, come successivamente integrato e modificato;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito: TIV);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007 n. 278/07, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TILP);
- la deliberazione dell'Autorità 22 novembre 2007, n. 289/07 (di seguito: deliberazione n. 289/07);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2008 ARG/elt 56/08 (di seguito: deliberazione n. 56/08);
- il documento per la consultazione 1 agosto 2007, atto n. 33/07, recante gli orientamenti finali dell'Autorità sulla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica fornita ai clienti finali non trattati su base oraria (di seguito: documento per la consultazione 1 agosto 2007).

Considerato che:

- l'Autorità, con il TILP, ha introdotto con decorrenza 1 aprile 2008 la profilazione convenzionale per fasce, prevedendo una cadenza bimestrale sia per quanto attiene l'attribuzione dei coefficienti di ripartizione del prelievo sia per quanto attiene le partite economiche di conguaglio;

- allo scopo di garantire un più puntuale segnale di prezzo in fase di conguaglio, il TILP si basa su bimestri che iniziano il primo giorno dei mesi con numerario pari e terminano l'ultimo giorno dei mesi con numerario dispari (di seguito: bimestri convenzionali), così individuati al fine di una più omogenea valorizzazione dell'energia elettrica prelevata nel periodo;
- al fine di consentire la corretta applicazione del TILP, l'Autorità, con la deliberazione n. 289/07 ha introdotto delle disposizioni in materia di programmazione dei misuratori elettronici in modo tale che siano messi a disposizione ai fini del dispacciamento dati di misura sincroni con i bimestri convenzionali;
- con la deliberazione n. 56/08, le modalità di programmazione dei misuratori elettronici di cui al precedente alinea sono state ulteriormente aggiornate, prevedendo la messa a disposizione di dati misura relativi alle ore 24.00:
 - dell'ultimo giorno del mese per tutti i punti di prelievo trattati per fasce non ricompresi nel servizio di maggior tutela e per tutti i punti di prelievo non domestici trattati per fasce con potenza disponibile superiore a 16,5 kW ricompresi nel servizio di maggior tutela;
 - di un qualsiasi giorno del mese, purché non intercorrano più di sessantadue giorni tra due consecutive registrazioni, per tutti gli altri punti di prelievo;
- con la deliberazione n. 56/08 l'Autorità ha altresì rinviato ad un successivo provvedimento l'introduzione della cadenza mensile del *load profiling* per fasce, secondo gli obiettivi di lungo termine esplicitati nel documento per la consultazione 1 agosto 2007.

Considerato, inoltre, che:

- la presenza, ai sensi della deliberazione n. 56/08, di misure sincrone l'ultimo giorno del mese per tutti i punti di prelievo del mercato libero, costituisce il presupposto tecnologico per l'introduzione di una cadenza mensile del *load profiling* per fasce con decorrenza 1 gennaio 2009, come previsto dalla deliberazione n. 56/08 medesima;
- con la cadenza mensile del *load profiling* per fasce, i segnali di prezzo trasmessi nella fase di conguaglio sono riferiti ad un singolo mese e non ad un bimestre convenzionale come, invece, previsto attualmente dal TILP; e che tali segnali mensili, riferendosi ad un periodo di durata inferiore, sono più puntuali rispetto agli attuali segnali bimestrali;
- in virtù del ruolo di operatore residuale riservato dal TILP all'Acquirente Unico, i dati di misura bimestrali relativi ai punti di prelievo trattati per fasce domestici e non domestici con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW, ricompresi nel servizio di maggior tutela, rilevano limitatamente al fine della determinazione dell'energia elettrica prelevata dai punti trattati monorari non ricompresi nel servizio di maggior tutela;
- ai fini di cui al precedente alinea, la deliberazione n. 56/08, integrando il TILP, ha stabilito le modalità, per la determinazione dell'energia prelevata in ciascun mese dai punti di prelievo trattati per fasce per cui non sono disponibili i dati di misura mensili.

Considerato, infine, che:

- l'adozione dei bimestri convenzionali, sfalsati rispetto all'anno solare, ha comportato la necessità di stabilire modalità di determinazione delle partite fisiche di conguaglio relative ai mesi di gennaio e dicembre al fine di riconciliare le partite economiche di conguaglio bimestrali con l'anno solare ;
- per l'aggiornamento di maggio 2009 dei coefficienti di ripartizione del prelievo dei punti di prelievo non sono disponibili tutti i dati necessari su base mensile, stante l'avvio nel mese di giugno 2008 della rilevazione mensile ai sensi della deliberazione n. 56/08.

Ritenuto opportuno:

- introdurre, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione n. 56/08, la cadenza mensile del *load profiling* per fasce, con decorrenza 1 gennaio 2009, limitatamente alla fase di conguaglio e, con decorrenza 1 giugno 2009, per quanto attiene i coefficienti di ripartizione del prelievo dei punti di prelievo;
- mantenere fino al 31 maggio 2009 i coefficienti di ripartizione del prelievo dei punti di prelievo utilizzati con decorrenza 1 aprile 2008;
- prevedere che l'aggiornamento dei coefficienti di ripartizione del prelievo da effettuarsi con decorrenza giugno 2009 sia effettuato in due distinte sessioni, a maggio per i mesi da giugno a dicembre e a settembre per i mesi da gennaio a maggio, per permettere alle imprese distributrici di disporre di dati mensili relativi a tutti i mesi dell'anno;
- introdurre alcune semplificazioni negli adempimenti a carico delle imprese distributrici e di Terna per tenere conto dell'avvenuta sincronizzazione fra la cadenza rilevante ai fini del *load profiling* e la cadenza relativa alla rilevazione dei dati di misura

DELIBERA

1. di modificare a decorrere dall'1 gennaio 2009 l'Allegato A alla deliberazione n. 278/07, nei termini di seguito indicati:
 - a) all'articolo 1, comma 1.1, le lettere a), b) e c) sono soppresse;
 - b) all'articolo 4, il comma 4.2 è sostituito dal seguente:

“4.2 Per i punti di cui al comma 4.1, per cui il misuratore orario od elettronico è messo in servizio entro il giorno 15 di ciascun mese , il trattamento su base oraria decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di messa in servizio. Qualora la messa in servizio avvenga successivamente al giorno 15 di ciascun mese, il trattamento su base oraria inizia il primo giorno del secondo mese successivo.”;
 - c) all'articolo 5, il comma 5.2 è sostituito dal seguente:

“5.2 Per i punti di cui al comma 5.1, per cui il misuratore elettronico è messo in servizio entro il giorno 15 di ciascun mese , il trattamento per fasce decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di messa in servizio. Qualora la messa in servizio avvenga successivamente al

giorno 15 di ciascun mese, il trattamento per fasce inizia il primo giorno del secondo mese successivo.”

- d) all’articolo 6, al comma 6.5, in tutte le ricorrenze, le parole “bimestre convenzionale” sono sostituite dalla parola “mese”;
- e) all’articolo 9, al comma 9.1 le parole “bimestre convenzionale” sono sostituite dalla parola “mese”;
- f) all’articolo 9, al comma 9.2, le parole “bimestre convenzionale” sono sostituite dalla parola “mese”, e, in tutte le ricorrenze, le parole “dell’anno convenzionale” sono sostituite dalla parola “dell’anno” e le parole “bimestre convenzionale omologo” sono sostituite dalle parole “medesimo mese”;
- g) all’articolo 9, al comma 9.3, le parole “bimestre convenzionale” sono sostituite dalla parola “mese”, e, in tutte le ricorrenze, le parole “dell’anno convenzionale” sono sostituite dalla parola “dell’anno” e le parole “bimestre convenzionale omologo” sono sostituite dalle parole “medesimo mese”;
- h) l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

“Articolo 10

Determinazione per fasce dell’energia prelevata dai punti di prelievo trattati monorari ai fini della determinazione dei CRPP

“10.1 In ciascuna area di riferimento l’energia $EP_{F_i}^m$ prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria F_i , da ciascun punto di prelievo trattato monorario è determinata dall’impresa distributrice competente per ambito territoriale come:

$$EP_{F_i}^m = \frac{E_{F_i}^m}{\sum_i E_{F_i}^m} \cdot EP_u^m$$

dove:

- i) EP_u^m è l’energia prelevata dal medesimo punto di prelievo nel medesimo mese, determinata sulla base dei criteri di cui al comma 13.6;
- ii) $E_{F_i}^m$ è l’energia di cui al comma 10.2, complessivamente prelevata nella medesima area, nel medesimo mese e nella medesima fascia dai punti di prelievo trattati monorari;
- iii) la sommatoria $\sum_i E_{F_i}^m$ è estesa a tutte le fasce orarie del mese considerato.

10.2 In ciascuna area di riferimento l’energia $E_{F_i}^m$ complessivamente prelevata, in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria F_i , dai punti di prelievo trattati monorari è determinata come:

$$E_{F_i}^m = E_{F_i}^{f+m} - E_{F_i}^f$$

dove:

- i) $E_{F_i}^{f+m}$ è l’energia complessivamente prelevata nel medesimo mese nella fascia oraria F_i da tutti i punti di prelievo non trattati su base

oraria, determinata come somma dei prelievi residui di area occorsi nel mese considerato in ciascuna ora della fascia oraria F_i ;

ii) $E_{F_i}^f$ è l'energia complessivamente prelevata nel medesimo mese nella medesima fascia da tutti i punti di prelievo trattati per fasce.”

- i) all'articolo 11, al comma 11.1, le parole “bimestri convenzionali di ciascun anno convenzionale” sono sostituite dalla parola “mesi” e dopo le parole “sono determinati” sono aggiunte le parole “su base annuale”;
- j) all'articolo 11, al comma 11.2 le parole “all'anno convenzionale precedente” sono sostituite dalle parole “al periodo 1 febbraio - 31 gennaio precedente a quello in cui sono determinati”;
- k) all'articolo 11, al comma 11.3, le parole “bimestre convenzionale” sono sostituite dalla parola “mese del periodo di cui al comma 11.2” e, in tutte le ricorrenze, le parole “dell'anno convenzionale precedente” sono soppresse;
- l) all'articolo 11, al comma 11.5, la parola “convenzionale” è soppressa;
- m) all'articolo 12, al comma 12.2, le parole “bimestre convenzionale” sono sostituite dalla parola “mese”;
- n) all'articolo 13, al comma 13.1, in tutte le ricorrenze, le parole “bimestre convenzionale” sono sostituite dalla parola “mese”;
- o) all'articolo 13, il comma 13.2 è sostituito dal seguente:

“13.2 In ciascuna area di riferimento, l'energia $E_{F_{i,u}}$ prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria F_i , da ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico è calcolata come:

$$E_{F_{i,u}} = E_{F_{i,u}}^f + E_{F_{i,u}}^m$$

dove:

- i) $E_{F_{i,u}}^f$ è l'energia effettivamente prelevata, nel medesimo mese nella fascia oraria F_i , dai punti di prelievo trattati per fasce che sono stati nella competenza del medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese;
- ii) $E_{F_{i,u}}^m$ è l'energia prelevata, nel medesimo mese nella fascia oraria F_i , dai punti di prelievo trattati monorari che sono stati nella competenza del medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese, determinata ai sensi del comma 13.5;”;

- p) all'articolo 13, i commi 13.3 e 13.4 sono soppressi;
- q) all'articolo 13, il comma 13.5 è sostituito dal seguente:

“13.5 In ciascuna area di riferimento l'energia $E_{F_{i,u}}^m$ prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria F_i dai punti di prelievo trattati monorari che sono stati nella competenza di ciascun utente del dispacciamento è calcolata come:

$$E_{F_{i,u}}^m = \frac{E_{F_i}^m}{\sum_i E_{F_i}^m} \cdot E_u^m$$

dove:

- i) E_u^m è l'energia di cui al comma 13.6 prelevata nel medesimo mese dai medesimi punti di prelievo trattati monorari;
 - ii) $E_{F_i}^m$ è l'energia di cui al comma 10.2 complessivamente prelevata nel medesimo mese nella fascia oraria F_i dai punti di prelievo trattati monorari;
 - iii) la sommatoria $\sum_i E_{F_i}^m$ è estesa a tutte le fasce orarie comprese nel mese considerato.”;
- r) all'articolo 13, al comma 13.6, l'espressione “ $E_{u\ mese}^m$ ” è sostituita dall'espressione “ E_u^m ” e le parole “ $E_{F_i\ mese}^m$ di cui al comma 10.3” sono sostituite dalle parole “ $E_{F_i}^m$ di cui al comma 10.2”;
- s) all'articolo 14, il comma 14.1 è sostituito dal seguente:
 “14.1 Entro il 15 di giugno di ciascun anno, ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico, per ciascuna area di riferimento, per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese dell'anno solare precedente paga a Terna se positivo, ovvero riceve da Terna se negativo, un corrispettivo pari al prodotto tra:
- a) la partita fisica di congruaggio relativa al medesimo utente del dispacciamento, alla medesima area, e alla medesima fascia oraria, al medesimo mese determinata ai sensi del comma 13.1
 - b) il prezzo medio dell'energia elettrica prelevata nella medesima area, nel medesimo mese e nella medesima fascia oraria, determinato ai sensi del comma 14.2, fatto salvo quanto previsto al comma 14.4.”;
- t) all'articolo 14, al comma 14.2, in tutte le ricorrenze, le parole “bimestre convenzionale” sono sostituite dalla parola “mese” e le parole “dell'anno convenzionale” sono soppresse;
- u) all'articolo 14, il comma 14.3 è sostituito dal seguente:
 “14.3 Entro il 15 di giugno di ciascun anno, l'Acquirente Unico, per ciascuna area di riferimento, per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese dell'anno solare precedente, paga a Terna se positivo, ovvero riceve da Terna se negativo un corrispettivo pari all'opposto della somma dei corrispettivi riferiti alla medesima area, al medesimo mese, e alla medesima fascia, a carico degli altri utenti del dispacciamento aventi nella loro competenza punti di prelievo localizzati nell'area considerata.”
- v) all'articolo 15, al comma 15.2, alla lettera a), la parola “convenzionale” è soppressa;
- w) all'articolo 15, al comma 15.3, le parole “bimestre convenzionale” sono sostituite dalla parola “mese” e le parole “dell'anno convenzionale” sono sostituite dalle parole “dell'anno”;
- x) all'articolo 15, al comma 15.4, le parole “bimestre convenzionale cui il mese appartiene” sono sostituite dalle parole “mese corrente” e le parole “con numerario dispari” sono soppresse;

- y) all'articolo 16, al comma 16.2, l'espressione " $E_{F_i \text{ mese}}^{f+m}$ " è sostituita dall'espressione " $E_{F_i}^{f+m}$ ", le parole " $E_{F_i \text{ mese}}^m$ di cui al comma 10.3" sono sostituite dalle parole " $E_{F_i}^m$ di cui al comma 10.2" e, in tutte le ricorrenze, la parola "convenzionale" è soppressa;
- z) all'articolo 16, al comma 16.3, le parole "bimestre convenzionale" sono sostituite dalla parola "mese" e le parole "dell'anno convenzionale" sono sostituite dalle parole "dell'anno";
- aa) all'articolo 16, al comma 16.4, le parole "bimestre convenzionale cui il mese appartiene" sono sostituite dalle parole "mese corrente" e le parole "con numerario dispari" sono soppresse;
- bb) all'articolo 17, il comma 17.2 è sostituito dal seguente:
 "17.2 Entro il 31 maggio di ciascun anno Terna:
- a) determina e comunica a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico la partita fisica di conguaglio di sua competenza in ciascuna area di riferimento, in ciascuna fascia oraria, relativa a ciascun mese dell'anno precedente;
 - b) determina e rende disponibile agli utenti del dispacciamento il prezzo medio dell'energia prelevata di cui al comma 14.2, relativo a ciascuna area di riferimento, a ciascuna fascia oraria e a ciascun mese dell'anno precedente.";
- cc) all'articolo 18, al comma 18.1, la parola "convenzionale" è soppressa;
- dd) all'articolo 18, al comma 18.2, alla lettera a), dopo le parole "bimestrali o mensili" sono aggiunte le parole "tenendo conto altresì di quanto previsto al comma 13.7";
- ee) all'articolo 18, al comma 18.2, alla lettera b), dopo le parole "effettivi annuali" sono aggiunte le parole "e, qualora disponibili, a dati di prelievo relativi a periodi inferiori all'anno";
- ff) all'articolo 21, il comma 21.2, è sostituito dal seguente:
 "21.2 Il corrispettivo di conguaglio compensativo C_u^{comp} è determinato come:
- $$C_u^{comp} = P^{nd} \cdot E_u^{nd} - P^d \cdot E_u^d$$
- dove:
- i) E_u^{nd} è l'energia complessivamente prelevata l'anno solare precedente dai punti di prelievo non domestici trattati monorari di competenza del medesimo utente del dispacciamento, pari alla somma delle energie $E_{u \text{ mese}}^{nd}$ di cui al comma 21.3, prelevate dal medesimo utente del dispacciamento in ciascun mese dell'anno solare precedente;
 - ii) E_u^d è l'energia complessivamente prelevata l'anno solare precedente dai punti di prelievo domestici trattati monorari di competenza del medesimo utente del dispacciamento, pari alla somma delle energie $E_{u \text{ mese}}^d$ di cui al comma 21.4, prelevate dal medesimo utente del dispacciamento in ciascun mese dell'anno solare precedente;

- iii) P^{nd} e P^d sono corrispettivi unitari rispettivamente relativi ai punti di prelievo non domestici e domestici, di cui alla Tabella 1 allegata al presente provvedimento.”;
- gg) all’articolo 23, al comma 23.2, in tutte le ricorrenze la parola “convenzionale” è soppressa;
- hh) all’articolo 26, al comma 26.3, dopo le parole “Articolo 13” sono aggiunte le parole “e di cui all’Articolo 28”;
- ii) all’articolo 27, al comma 27.7, dopo le parole “aprile 2008”, sono aggiunte le parole “e sino alla comunicazione relativa al mese di marzo 2009”;
- jj) all’articolo 27, al comma 27.8, dopo le parole “ciascun mese” sono aggiunte le parole “fino ad aprile 2009”;
- kk) all’articolo 27, al comma 27.9, dopo le parole “ciascun mese” sono aggiunte le parole “fino ad aprile 2009”;
- ll) dopo l’articolo 27 sono aggiunti i seguenti articoli:

“Articolo 28

Partite fisiche di conguaglio per l’anno 2008

28.1 In ciascuna area di riferimento, in ciascun bimestre convenzionale ed in ciascuna fascia oraria F_i , la partita fisica di conguaglio di ciascun utente del dispacciamento diverso dall’Acquirente Unico è pari alla differenza fra:

- i) l’energia $E_{F_i u}$ di cui al comma 28.2, prelevata, nel medesimo bimestre convenzionale e nella fascia oraria F_i , dal medesimo utente del dispacciamento;
- ii) l’energia attribuita nel medesimo bimestre e nella medesima fascia, al medesimo utente del dispacciamento ai sensi dell’Articolo 7.

28.2 In ciascuna area di riferimento, l’energia $E_{F_i u}$ prelevata in ciascun bimestre convenzionale e in ciascuna fascia oraria F_i , da ciascun utente del dispacciamento diverso dall’Acquirente Unico è calcolata come:

$$E_{F_i u} = \sum_{mese} E_{F_i u mese}^f + E_{F_i u mese}^m$$

dove:

- i) $E_{F_i u mese}^f$ è l’energia effettivamente prelevata, in ciascun mese nella fascia oraria F_i , dai punti di prelievo trattati per fasce che sono stati nella competenza del medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese;
- ii) $E_{F_i u mese}^m$ è l’energia prelevata, in ciascun mese nella fascia oraria F_i , dai punti di prelievo trattati monorari che sono stati nella competenza del medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese, determinata ai sensi del comma 28.5;
- iii) la sommatoria è estesa ai mesi del bimestre convenzionale.

28.3 In ciascuna area di riferimento, le partite fisiche di conguaglio attribuite a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico relative a ciascuna fascia oraria F_i dei mesi di dicembre e gennaio sono pari alla differenza fra:

- a) l'energia $E_{F_i u mese}$ di cui al comma 28.4, prelevata, nel medesimo mese nella fascia oraria F_i , dal medesimo utente del dispacciamento;
- b) l'energia attribuita nel medesimo mese e nella medesima fascia, al medesimo utente del dispacciamento ai sensi dell'Articolo 7.

28.4 In ciascuna area di riferimento, l'energia $E_{F_i u mese}$ prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria F_i , da ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico è determinata come:

$$E_{F_i u mese} = E_{F_i u mese}^f + E_{F_i u mese}^m$$

dove:

- i) $E_{F_i u mese}^f$ è l'energia effettivamente prelevata, in ciascun mese nella fascia oraria F_i , dai punti di prelievo trattati per fasce che sono stati nella competenza del medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese;
- ii) $E_{F_i u mese}^m$ è l'energia prelevata, in ciascun mese nella fascia oraria F_i , dai punti di prelievo trattati monorari che sono stati nella competenza del medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese, determinata ai sensi del comma 28.5.

28.5 In ciascuna area di riferimento l'energia $E_{F_i u mese}^m$ prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria F_i dai punti di prelievo trattati monorari che sono stati nella competenza di ciascun utente del dispacciamento è calcolata come:

$$E_{F_i u mese}^m = \frac{E_{F_i}^m}{\sum_i E_{F_i}^m} \cdot E_{u mese}^m$$

dove:

- i) $E_{u mese}^m$ è l'energia di cui al comma 28.6 prelevata nel medesimo mese dai medesimi punti di prelievo trattati monorari;
- ii) $E_{F_i}^m$ è l'energia di cui al comma 10.2 complessivamente prelevata nel medesimo mese nella fascia oraria F_i dai punti di prelievo trattati monorari;
- iii) la sommatoria $\sum_i E_{F_i}^m$ è estesa a tutte le fasce orarie comprese nel mese considerato.

28.6 In ciascuna area di riferimento, l'energia $E_{u mese}^m$ prelevata in ciascun mese convenzionale dai punti di prelievo trattati monorari che sono stati nella competenza di ciascun utente del dispacciamento è determinata dall'impresa distributrice di riferimento in modo tale che:

- a) l'energia prelevata da ciascun punto di prelievo trattato monorario sia ripartita nei soli mesi nei quali il medesimo punto di prelievo sia stato trattato monorario;
 - b) l'energia prelevata da ciascun punto di prelievo trattato monorario sia ripartita nei mesi sulla base dei dati di misura effettivamente disponibili per tale punto, eventualmente riportati all'anno solare o al mese nel caso di variazione dell'utente del dispacciamento o di attivazione del trattamento per fasce, tramite l'applicazione di un criterio di stima;
 - c) l'energia complessivamente attribuita in ciascuna fascia oraria di ciascun mese con riferimento a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente unico nella cui competenza si trovano punti di prelievo trattati monorari sia proporzionale alla somma delle energie $E_{F_i}^m$ di cui al comma 10.2, complessivamente prelevate dai punti di prelievo trattati monorari in ciascuna fascia oraria F_i nel medesimo mese.
- 28.7 Qualora non disponibile attraverso i dati di misura registrati ai sensi del TIV, comma 27.7, lettera c), l'energia $EP_{F_i}^f$ prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria F_i da ciascun punto di prelievo trattato per fasce è determinata ai sensi dell'Articolo 10 bis.

Articolo 29

Disposizioni transitorie per l'anno 2009

- 29.1 Fino al 31 maggio 2009 in tutte le aree di riferimento, per ciascun punto di prelievo non trattato su base oraria è valido l'unico CRPP determinato dalle imprese distributrici entro il 15 marzo 2008.
 - 29.2 I CRPP di cui al comma 29.1 sono validi in tutte le fasce orarie e in tutti i mesi sino alla determinazione prevista per il maggio 2009.
 - 29.3 Entro il 10 maggio 2009, ciascuna impresa distributtrice determina i CRPP relativi ai mesi compresi fra giugno e dicembre, utilizzando l'energia prelevata nei medesimi mesi dell'anno 2008, determinata sulla base dei dati effettivi di prelievo, laddove disponibili, o sulla base dei criteri di cui al comma 13.6.
 - 29.4 Entro il 10 settembre 2009, ciascuna impresa distributtrice determina i CRPP relativi ai mesi compresi fra gennaio e maggio, utilizzando l'energia prelevata nei medesimi mesi dell'anno 2009, determinata sulla base dei dati effettivi di prelievo, laddove disponibili, o sulla base dei criteri di cui al comma 13.6.”;
- 2. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
 - 3. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la nuova versione dell'Allegato A alla deliberazione n. 278/07 risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate dal presente provvedimento.

14 ottobre 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis